

TI_GERICHTE 14.2000.63 vom 24. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.63

FR: TI_GERICHTE 14.2000.63 du 24 novembre 2000

IT: TI_GERICHTE 14.2000.63 del 24 novembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La sentenza 11 maggio 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano Sezione 5 reca il timbro d'intimazione 11 maggio 2000; secondo la ricerca postale la sentenza è stata effettivamente impostata l'11 maggio 2000 e distribuita a _____ il 17 maggio 2000, e non come da lui sostenuto in appello il 19 maggio 2000. Nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC); nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 18 maggio 1996, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 17 maggio 2000, giorno della ricezione della sentenza da parte dell'appellante; di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 29 maggio 2000, cadendo infatti il 27 maggio 2000 di sabato, donde la tempestività dell'atto di appello datato e spedito il 29 maggio 2000.

E. 1.1

Di conseguenza la sentenza 11 maggio 2000 è così riformata: “ 1. L'istanza 29 marzo 2000 _____ è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 400.-- a titolo di indennità.” 2. La tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall'appellante, è a carico del _____, che rifonderà a _____ fr. 200.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

E. 2

Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Non è esecutiva la sentenza che non è stata regolarmente notificata all'escusso (cfr. DTF 105 III 45 cons 2a; Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Ed., Berna 1997, n. 53 ad § 19; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 e 124 ad art. 80, nonché n. 27 i.f. ad art. 81, con rif.), poiché il termine di ricorso comincia a decorrere solo dal momento della notifica. La prova della notificazione spetta all'escutente, che non può accontentarsi di rinviare alla dichiarazione di crescita in giudicato (cfr. DTF 105 III 45, cons. 2b).

E. 3

In casu occorre rilevare che l'escusso ha provato che dal 30 novembre 1990 il contributo di mantenimento a favore del figlio _____ è cessato (doc. 1). Il precedente non ha

fornito prova alcuna che l'obbligo di mantenimento da parte dell'escusso sia rinato: a tal fine avrebbe ad esempio almeno dovuto produrre una nuova convenzione tra l'escusso e la madre di _____, omologata (come la precedente del 29 aprile 1988, doc. A) dall'autorità tutelare del _____ L'atto 7 maggio 1999 (doc. C) scritto dal _____ al Jugend- und Familienberatung di _____, con il quale si "conferma il fatto che il signor _____ è in obbligo di pagare le spese di sostentamento", non è evidentemente una decisione: se così fosse essa avrebbe dovuto essere intimata all'escusso, il quale avrebbe avuto la possibilità di ricorrere; il precedente non prova né l'intimazione di questo atto all'escusso né l'eventuale crescita in giudicato di tale atto. Nemmeno le due "Präsidualverfügung" del 5 dicembre 1996 e dell'11 dicembre 1997 (doc. D) esplicano effetti giuridici nei confronti dell'escusso poiché il precedente – anche in questo caso - non ne prova l'intimazione all'escusso e la crescita in giudicato. Questi due atti inoltre non contengono alcun riferimento all'escusso o all'eventuale regresso dell'autorità chiamata ad anticipare degli alimenti.

E. 4

L'appello 29 maggio 2000 di _____ va quindi accolto. La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza dell'appellata (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). per questi motivi, richiamati gli art. 80 LEF, art. 131, 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC, art. 48, 49, 61 e 62 OTLEF pronuncia: 1. L'appellazione 29 maggio 2000 _____, è accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.